REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Anna Luisa CARRA Presidente

dott.ssa Adriana PARLATO Giudice relatore

dott. Giuseppe di PIETRO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 262/2026

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70219**, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di **PASSAFIUME Vincenzo**, (CF: PSSVCN50S24G273D), nato a Palermo, il 24.11.1950;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 16 settembre 2026, il relatore, consigliere Adriana Parlato, e per la Procura, il dott. Salvatore Ganci;

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura presso questa Sezione, con atto di citazione depositato in data 20.02.2026 e successivamente notificato, ha convenuto in giudizio il signor Passafiume per sentirlo condannare al pagamento di euro 3.749,00, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

2. L'azione contabile traeva origine dalle informative di reato

n.665603 del 18.11.2022 e n.124245 del 28.02.2023 (inoltrate alla Procura erariale con la lettera di trasmissione n. 0561143/2023 del 27.09.2023) redatte dalla Guardia di Finanza di Palermo - 2° Nucleo Operativo Metropolitano, ad esito delle indagini condotte su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento penale n. 16352/22 (*cfr*. le pagg. 15, 39 e 63 dell'allegato 2 all'atto di citazione).

2.1. In particolare, i militari della G.d.F. segnalavano all'autorità giudiziaria il signor Passafiume Vincenzo quale possibile autore del reato di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

Più precisamente, la vicenda si sarebbe articolata attraverso i seguenti passaggi.

Il signor Passafiume, in data 08.04.2019, presentava una domanda (prot. INPS-RDC-2019-1096418) rivolta ad ottenere il reddito di cittadinanza di cui all'art. 3 del D.L. n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019.

Ad esito dell'espletamento dei controlli *ex ante* disciplinati dall'art. 5, comma 3, del richiamato decreto il richiedente risultava in possesso dei requisiti necessari ad ottenere il beneficio, fruendone dal 16.05.2019, in relazione ad un nucleo composto solo da sé stesso.

L'interessato, in seguito, veniva sottoposto ad una misura cautelare personale, applicatagli a decorrere dal 06.06.2019, in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 *bis* c.p., così verificandosi l'ipotesi di esclusione dal beneficio prevista dall'articolo 2, comma 1,

lettera c) *bis*, del D.L. n. 4/2019 (inserita dalla legge di conversione n. 26/2019).

Di conseguenza, il Passafiume dal 06.06.2019 fino al 22.12.2020, aveva percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di euro 3.749,00, e ciò, nella prospettiva accusatoria sarebbe avvenuto a causa della condotta omissiva dell'interessato.

3. Appresa la notizia di danno, il P.M. contabile invitava il presunto responsabile a presentare le proprie deduzioni in ordine alla vicenda descritta, evidenziando come, trattandosi di una misura finalizzata ad influire sulla politica del lavoro e non di un mero sussidio, il percettore del reddito di cittadinanza doveva considerarsi parte di un rapporto di servizio con l'amministrazione.

4. In assenza di deduzioni da parte del signor Passafiume, la Procura introduceva il presente giudizio confermando la prospettazione preliminare.

5. All'udienza del 16 settembre 2026, il rappresentante dell'ufficio di Procura ribadiva le richieste già formulate nell'atto di citazione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., va dichiarata la contumacia del convenuto, il quale, pur essendo stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

2. Il presente giudizio ha ad oggetto un'ipotesi di danno erariale, pari ad euro 3.749,00, derivante dalla percezione del reddito di cittadinanza nel periodo in cui il beneficiario subiva l'applicazione di

una misura cautelare personale.

3. In via pregiudiziale, va affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla controversia in atto, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale espresso nella decisione n. 468/2022 della Sezione II Giurisdizionale d'Appello ed in numerosi precedenti, anche di questa Sezione, fra cui, da ultimo, la recente sentenza n. 189/2026.

4. Prima di valutare la fondatezza della pretesa attorea, si ritiene di dover brevemente illustrare il quadro normativo di riferimento, applicabile *ratione temporis*, composto da numerose delle disposizioni contenute del D.L. n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019, successivamente abrogate dall'art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4.1. L'art. del 2 del D.L. n. 4/2019, al comma 1, lettera *c-bis*, (aggiunta dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26) inseriva, fra i requisiti cui era subordinata la concessione del reddito di cittadinanza, *"per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale ... per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3."*, fra i quali, per quanto d'interesse, figura anche la fattispecie di cui all'art. 416-*bis*.

Per il caso in cui l'applicazione della misura cautelare fosse sopravvenuta dopo la concessione del reddito di cittadinanza, l'art. 7 *ter* (pure inserito nel decreto in oggetto dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26) dettava le seguenti disposizioni:

1. *Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una*

misura cautelare personale... per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa ...

2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare...

3. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1.

4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

L'ipotesi in cui all'applicazione della misura cautelare fosse seguita una condanna definitiva era disciplinata dall'art. 7, comma 3, del seguente tenore: *Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ... consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito..."*

Il successivo comma 4 statuiva che: "*Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca*

del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito".

Sempre in riferimento agli obblighi di comunicazione gravanti sul richiedente e alle conseguenze della loro violazione, i primi due commi del menzionato art. 7 disponevano rispettivamente che:

"*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni".

5. Passando a trattare del caso di specie, si osserva che il Passafiume, - originariamente in possesso dei presupposti per godere del beneficio - si era poi trovato nella situazione prevista dall'art. 7 *ter* del decreto in esame, per aver subito l'applicazione di una misura cautelare per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3 (precisamente, per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.).

Inoltre, si ignora anche se il Passafiume sia stato o meno condannato, in via definitiva o meno, per il reato per il quale nei suoi riguardi era stata disposta una misura cautelare custodiale.

L'unico elemento di cui si dispone, in definitiva, consiste nella percezione del beneficio da parte del convenuto durante il periodo

della sua carcerazione cautelare, dalla quale, secondo la prospettazione attorea, dovrebbe discendere la sua responsabilità dolosa in ordine ad un danno pari ad euro 3.749,00.

6. Ciò posto, occorre ancora precisare che in questa sede non si disquisisce della sussistenza di un indebito oggettivo, che eventualmente spetterà all'INPS accertare e recuperare ma dell'eventuale responsabilità erariale del convenuto e della presenza dei presupposti necessari per configurarla.

6. 1. In merito alla presenza di un danno erariale certo ed attuale si osserva che l'eventuale diritto al ripristino dell'erogazione del reddito - ove fosse stata sospesa - sarebbe decorso dalla data di presentazione della relativa domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non avrebbe dispiegato effetto retroattivo sugli importi *medio tempore maturati*, secondo quanto stabilito dall'art. 7, ter, comma 5, del D.L. n.4/2019.

Se il Passafiume sia stato o meno condannato in via definitiva, quindi, non rileva, configurandosi, in ogni caso, un indebito oggettivo.

6.2. Deve giungersi ad una diversa conclusione in merito agli ulteriori elementi, oggettivi e soggettivi, dell'illecito.

6.2.1. Sotto il primo degli aspetti in esame, si evidenzia che il percorso per giungere alla sospensione, normativamente prefigurato dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 *ter* del D.L. n. 4/2019, prevedeva che l'autorità giudiziaria invitasse l'indagato a dichiarare se godesse del reddito di cittadinanza, disponendo, in caso di risposta positiva, il provvedimento di sospensione e comunicandolo entro il termine di

quindici giorni dalla sua adozione all'INPS.

Il legislatore, dunque, non ha addossato all'interessato - improvvisamente privato della propria libertà personale nel caso di applicazione di una misura cautelare - l'onere di comunicare all'INPS il proprio stato detentivo, affidando, invece, all'autorità giudiziaria il compito di assumere le necessarie informazioni e, conseguentemente di revocare il beneficio, dandone poi comunicazione all'INPS.

Nel caso di specie, il meccanismo, evidentemente, non ha funzionato.

Tuttavia, sulla base degli atti, il Collegio ritiene che tale negligenza non possa essere addebitata al Passafiume, in quanto non risulta che questi abbia reso informazioni non veritiere o reticenti all'A.G., e, peraltro, non vi è addirittura prova che sia stato invitato a rendere dichiarazioni sulla percezione del beneficio.

Non si scorge, pertanto, una condotta *contra ius* rilevante come antecedente causale del danno, che, in realtà, sembra essere dipeso dalla possibile inerzia di altri soggetti o da difficoltà comunicative fra le istituzioni chiamate a sospendere il reddito e l'ente previdenziale che avrebbe dovuto bloccarne l'erogazione (*cfr*. la sentenza della Cass. pen., Sez. III, 18 giugno 2026, n. 33564: "*ai fini del reato di cui all'art. 7, comma 2, D.L. n. 4/2019, l'omessa comunicazione all'INPS, da parte del beneficiario del reddito di cittadinanza, del sopravvenuto stato detentivo conseguente all'applicazione di misura cautelare personale non integra una informazione dovuta e rilevante ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, poiché tale situazione determina esclusivamente la sospensione automatica del beneficio ai sensi dell'art. 7-ter del medesimo*

decreto, la cui attivazione è rimessa all'autorità giudiziaria e non al beneficiario" e 4 febbraio 2025, n. 19873: "*l'art. 7-ter, del D.L. n. 4/2019, sancendo l'effetto sospensivo del reddito di cittadinanza, esclude esplicitamente la possibilità che la mancata comunicazione di essere sottoposto a misura cautelare personale rilevi ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice, non potendo ricondursi il difetto di tale informazione al novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio*"; *cfr.* anche la decisione del Tribunale di Lecce, 30 giugno 2026, n. 1505: "*In tema di sospensione del reddito di cittadinanza per sopravvenuta misura cautelare personale, l'ordinamento attribuisce al giudice procedente – ai sensi dell'*art. 7-*ter* D.L. 4/2019 – *il potere-dovere di adottare i provvedimenti di sospensione, previa richiesta all'indagato o imputato di dichiarare l'eventuale fruizione del beneficio; tale meccanismo normativo, fondato sull'iniziativa dell'autorità giudiziaria, esclude che incomba sul beneficiario un autonomo obbligo, penalmente rilevante ex* art. 7*, comma 2,* D.L. 4/2019*, di comunicare all'ente erogatore la sopravvenuta sottoposizione a misura cautelare").*

6.2.2. Inoltre, anche a voler ipotizzare la sussistenza di un autonomo obbligo in capo al percettore del beneficio, suppletivo all'inerzia della A.G. o dell'INPS, non potrebbe comunque aderirsi alla tesi della volontarietà della condotta del convenuto, in quanto sfornita di un adeguato supporto probatorio.

Non è stato dimostrato, infatti, che il Passafiume conoscesse le diposizioni inerenti alle condizioni della sospensione del reddito, fondanti il suo presunto dovere di denunciarle, aggiunte dalla legge

di conversione al già complesso impianto del decreto – legge e che, conoscendole, abbia scientemente inteso violarle.

Al contrario, appare del tutto plausibile che il convenuto - che non risulta essere stato interpellato o messo sull'avviso, verosimilmente sottoposto al rigoroso regime detentivo correlato al grave reato associativo di cui era indiziato - non sia affatto rappresentata l'eventualità di trarre profitto dall'inerzia degli organi preposti a rilevare la presenza della condizione della sospensione del reddito di cui all'art. 7 *ter*, comma 1, del D.L. n. 4/2019 (*cfr*. la sentenza di questa Sezione n. 163/2024).

In definitiva, alla luce di quanto argomentato, deve escludersi un atteggiamento doloso del Passafiume, anche nell'accezione precedente le modifiche apportate dall'art. 21, art. 21, c. 1, del D.L. n. 76/2020, peraltro non riferibile *ratione temporis* alla presente fattispecie (*cfr*. *ex pluribus*, la sentenza della seconda Sez. d'Appello n. 305/2022).

7. Il convenuto non si è costituito, pertanto non deve essere adottata alcuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, proscioglie il signor Passafiume Vincenzo dall'addebito prospettato in citazione.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 16 settembre

2026.

L'Estensore — Il Presidente

Adriana Parlato — Anna Luisa Carra

F.to digitalmente — F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 28 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente